



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 363 del 4 GIU 2012

Oggetto: D.G.R. n. 731/2009: «Legge 24 giugno 2009, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile». Provvedimenti.

PREMESSO che:

con propria precedente deliberazione n.731/2009 la Giunta Regionale ha dato attuazione al disposto normativo di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 77/ 2009 di conversione del decreto legge n. 39/2009 secondo cui, tra l'altro, <<(..)Per un periodo di dodici mesi a partire dalla entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti del Servizio Sanitario Nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4% calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali di legge (...) >> fornendo le relative indicazioni operative al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;

a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39/2009 - ossia dal 28.04.2009 e per i successivi 12 mesi - sulla scorta delle indicazioni operative formulate con la citata DGR n.731/2009, l'Azienda Sanitaria Locale ha effettuato il calcolo della quota dell'1,4% sulla sommatoria degli importi relativi alle specialità medicinali, ai galenici, all'ossigeno ed ai generici indicati nella distinta contabile riepilogativa (DCR) al lordo dell'IVA;

il Consiglio di Stato - a seguito della pronuncia del TAR Puglia n. 3868/10 e del TAR Campania n. 3982/11 - chiamato a pronunciarsi in ordine all'interpretazione del citato articolo 13, comma 1, lett.a) nella parte riguardante la modalità di calcolo della trattenuta dell'1,4%, con sentenza del 04.08.2011, n. 4688/11, ha statuito che detta trattenuta debba essere calcolata al netto, e non al lordo, dell'I.V.A.;

in ragione della citata pronuncia del Consiglio di Stato il Presidente di Federfarma Molise e i farmacisti della regione ad essa aderenti hanno avanzato la richiesta di restituzione del *quantum* relativo al differenza del calcolo dell'IVA ritenendo, appunto, che la trattenuta dell'1,4% debba essere calcolata al netto dell'imposta di valore aggiunto, e non al lordo - nota del 7 ottobre 2011-;

della questione è stato interessato il Servizio Avvocatura Regionale per l'esame dei risvolti tecnico-giuridici il quale ha, tra l'altro, evidenziato che <<(..) In linea generale non sussiste alcun obbligo per questa regione di uniformarsi a pronunce giurisdizionali relativi a giudizi ove essa non è stata parte (...). Nella specie, la possibilità di aderire o meno alla tesi enunciata nella sentenza innanzi richiamata non può prescindere da autonome valutazioni di merito, volte a verificare se quel giudicato ha come presupposto un orientamento che si prevede uniforme e costante: si tratta quindi di appurare se questa regione, in un eventuale giudizio promosso da federfarma nei suoi confronti, ha la possibilità di fornire argomenti difensivi tali da mettere in discussione l'impianto logico-giuridico seguito dal G.A. nelle pronunce intervenute(...) >>;

la Direzione Generale per la Salute ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale di fornire il calcolo del *quantum* oggetto di eventuale restituzione al fine di conoscere l'impegno economico a cui sarebbe stata esposta la Regione - nota dell'11.11.2011, prot. n. 14585- ;

l'Azienda Sanitaria ha fornito la suddetta quantificazione evidenziando che <<(..) relativamente alla quantificazione dell'importo eventualmente dovuto ai farmacisti come da sentenza del Consiglio di Stato n. 4688/11, il



calcolo effettuato riferito all'ambito territoriale di Campobasso, fa rilevare una differenza tra l'importo trattenuto (rif. al periodo maggio 2009 ad aprile 2010) e quello individuato secondo i criteri di cui alla stessa sentenza paria a euro 37.000 circa quindi inferiore a euro 100.000 a livello regionale>>- nota dell'11.01.2012-;

alla luce del citato parere reso dal Servizio Avvocatura e della quantificazione effettuata dall'Azienda Sanitaria la Direzione Generale per la Salute ha posto in essere una attenta analisi della fattispecie e ha valutato la possibilità di aderire al giudicato del Consiglio di Stato atteso che la Regione, nell'ambito di un eventuale e presumibile contenzioso promosso dai farmacisti ai fini della restituzione delle dette somme, non avrebbe la possibilità di addurre argomenti difensivi tali da mettere in discussione l'impianto logico-giuridico seguito dal Consiglio di Stato;

RITENUTO, pertanto, opportuno, procedere alla restituzione/riaccredito del *quantum* derivante dalla differenza tra il lordo e il netto dell'IVA calcolata sulla trattenuta dell'1,4% di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 77/2009 di conversione del decreto legge n. 39/2009;

VISTE

- la Legge 24 giugno 2009, n. 77: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;
- la Legge Regionale n. 9 del 01.04.2005: *“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”*, di istituzione dell'ASReM e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
- la Legge Regionale n. 34 del 26.11.2008: *“Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: “Riordino del Servizio sanitario regionale”*;
- la Legge Regionale 26 gennaio 2012, n. 2: *“Legge finanziaria regionale 2012”*;
- la Legge Regionale 26 gennaio 2012, n. 3: *“Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012/2014”*;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

di dare atto che il Consiglio di Stato - a seguito della pronuncia del TAR Puglia n. 3868/10 e del TAR Campania n. 3982/11 - chiamato a pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 77/2009 di conversione del decreto legge n. 39/2009 nella parte riguardante la modalità di calcolo della trattenuta dell'1,4%, con sentenza del 04.08.2011, n. 4688/11, ha statuito che detta trattenuta debba essere calcolata al netto, e non al lordo, dell'I.V.A;

di aderire alle argomentazioni rese dal Servizio Avvocatura atteso che in caso di un eventuale e presumibile contenzioso promosso dai farmacisti ai fini della restituzione delle dette somme, la Regione non avrebbe la possibilità di addurre argomenti difensivi tali da mettere in discussione l'impianto logico-giuridico seguito dal Consiglio di Stato;

di disporre, per l'effetto, la restituzione/riaccredito del *quantum* derivante dalla differenza tra il lordo e il netto dell'IVA calcolata sulla trattenuta dell'1,4% di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 77/2009 di conversione del decreto legge n. 39/2009;

di stabilire che la Molise Dati s.p.a. provveda a disporre idonei elaborati contabili da fornire alla ASReM per i conguagli dovuti alle farmacie sulla base delle distinte riepilogative dei mesi di riferimento - maggio 2009/aprile 2010 - e che l'ASReM provveda a registrare gli stessi come rettifica contabile in accredito sulla DCR di liquidazione del terzo mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento; gli importi di conguaglio rientrano nel computo delle trattenute ENPAF, sindacali e convenzionali, dalle quali invece è esente la trattenuta del 1,4%;

di indicare la Direzione Generale per la Salute e, per essa, il Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica per il seguito della presente deliberazione e per la notifica ai soggetti interessati.

Campobasso, li _____

L'Istruttore
(sig.ra *Maria Concetta Rossi*)

Maria Concetta Rossi

Il Direttore del Servizio
(dott.ssa *Antonella Lavallo*)

Antonella Lavallo

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li _____

Il Direttore del Servizio
(dott.ssa *Antonella Lavallo*)

Antonella Lavallo





ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 363 del - 4 GIU 2012

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, dott. Antonio Francioni, visto il documento istruttorio e atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

all'Assessore alla Sanità e Politiche Sociali dott. Filoteo Di Sandro l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
(dott. *Antonio Francioni*)